

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

Circolare n. 7 del 22/02//2017

LA LEGGE DI BILANCIO 2017

La L. 232/2016 è stata pubblicata nel S.O. n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016; si compone di 19 articoli, anche se la gran parte delle disposizioni fiscali è contenuta nei 638 commi dell'articolo 1. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con gli interventi di maggiore interesse.

Commi	Argomento
2-3	<i>Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili</i> Sono prorogate al 31.12.2017 le detrazioni fiscali: - 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici; - 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia; - 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonchè A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si precisa che gli interventi di recupero devono essere iniziati a decorrere dal 01.01.2016. <u>Interventi di riqualificazione energetica</u> Per gli interventi relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2021. Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015. Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015. Per gli interventi che consentono la detrazione nella misura maggiorata, a decorrere dal 1.01.2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. <u>Interventi per ristrutturazioni edilizie</u> Per le spese sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia antisismici, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. A decorrere dal 1.01.2017 e fino al 31.12.2021 le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza 3274/2003. Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%. Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta del 70% e dell'80% spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. A decorrere dal 1.01.2017 tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. <u>Incumulabilità delle agevolazioni per misure antisismiche</u> Le nuove detrazioni per l'adozione di misure antisismiche non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
4-7	<i>Credito di imposta per le strutture ricettive</i> Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, e opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
8-13	<i>Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti</i> Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (super ammortamento) anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30.06.2018 a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo

	ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo citato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (iper ammortamento). Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che, nel periodo citato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%. Per la fruizione dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle maggiorazioni previste. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 in tema di esclusione dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e costruzioni, nonché dei beni di cui all'allegato 3 della legge citata. È confermata anche l'irrilevanza delle maggiorazioni ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
15	<i>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo</i> Si estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (il riferimento è alle disposizioni del D.L. 145/2013). A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione (per le spese di ricerca in generale, stampi, attrezzature di laboratorio, competenze, privative industriali, etc.) è elevata dal 25 al 50% mentre rimane al 50% il bonus sulle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e nei contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e imprese. Rimane il vincolo che la spesa dell'anno deve essere almeno pari a 30.000 e si deve evidenziare un incremento rispetto alle spese del triennio precedente. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro. Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016. Si chiarisce, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
17-23	<i>Regime di cassa per le contabilità semplificate</i> <i>Si rimanda alla circolare di Studio n. 32 del 23/12/2016.</i>

24-31	<i>Dall'Iva di gruppo al Gruppo Iva</i> Si introducono disposizioni che disciplinano il Gruppo Iva, esercitando la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione Europea dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva. Si consente di considerare come unico soggetto passivo Iva l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi (rilevano i vincoli di funzioni, economici e organizzativi). Le nuove disposizioni sul gruppo Iva si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.
32	<i>Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</i> Si prevede l'allungamento dei termini di legge (da 2 a 5 anni) per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata. Si proroga al 30 giugno 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto "prima casa").
33-35	<i>Assoggettamento a Iva del 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare</i> Si assoggettano all'aliquota Iva del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta. La novella modifica il D.P.R. 633/1972 abrogando il riferimento a tali servizi previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo (che indica le operazioni esenti dall'imposta), e introducendo alla tabella A, parte II-bis (che indica i beni e i servizi assoggettati all'aliquota Iva del 5%), e alla tabella A parte III (che indica i beni e i servizi assoggettati e all'aliquota Iva del 10%) le necessarie modifiche. Si prevede che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comprensiva dell'Iva. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
36	<i>Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti</i> Si integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e di tracciabilità degli stessi pagamenti, prevedendo una specifica sanzione amministrativa. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 25-ter, D.P.R. 600/1973 dispone che il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto d'imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l'importo minimo predetto. Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 25-ter, D.P.R. 600/1973 prevede che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale. L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, prevista dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997. Si ricorda che l'articolo 1129, cod. civ. già prevede che l'amministratore è obbligato a far

	transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (articolo 9 , comma 1, L. 220/2012).
37	<i>Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine</i> La disposizione incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. La disposizione sostituisce l'ultimo periodo della lettera b), comma 1, articolo 164, Tuir, estendendo l'ambito del regime di favore riconosciuto agli agenti o rappresentanti di commercio, in relazione al limite massimo di deducibilità per l'acquisto (fattispecie vigente) e il noleggio a lungo termine di autovetture e autocaravan (ulteriore nuova fattispecie). In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Applicando la medesima percentuale di beneficio, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan.
38-39	<i>Pagamento cumulativo della tassa automobilistica</i> Si prevede la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Tale facoltà era prevista dall'articolo 7, L. 99/2009 per il pagamento della tassa dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti. Si stabilisce che i versamenti dell'imposta debbano essere fatti a ciascuna Regione o Provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo.
40	<i>Riduzione canone RAI</i> Si prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.
42	<i>Blocco aliquote regionali e comunali</i> Si proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si conferma, sempre per l'anno 2017, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.
44	<i>Abolizione Irpef per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti</i> Si prevede l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola. Quindi, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, D.Lgs. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.

45-46	Compensazioni Iva animali vivi della specie bovina e suina Previsto l'innalzamento, per l'anno 2017, delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%. La effettiva misura sarà adottata con apposito D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
47	Fondi rustici montani I trasferimenti di proprietà (a qualsiasi titolo) di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuano a godere della agevolazione fiscale prevista dall'articolo 9, D.P.R. 601/1973 (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali).
48	Riduzione dell'accisa sulla birra
49	Esclusione delle SGR dall'addizionale Ires del 3,5% Si escludono le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale Ires del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di Stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires, nel misura del 96% del loro ammontare.
52	Nuova Sabatini Ter L'agevolazione, di cui all'articolo 2, D.L. 69/2013 consiste in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi di finanziamento per l'acquisto (anche in <i>leasing</i>) di beni strumentali nuovi da parte delle pmi. <u>Proroga</u> Si proroga di 2 anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini), con i relativi stanziamenti di bilancio. <u>Nuove tipologie di investimenti</u> Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in <i>big data</i>, <i>cloud computing</i>, <i>banda ultralarga</i>, <i>cybersecurity</i>, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, <i>Radio frequency identification</i> (RFID). Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti "maggiorati" è riservato dunque il 20% delle risorse statali stanziare dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.
59-64	Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi Si prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le Onlus, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

	Tale contributo (sino a un massimo del 15% del prezzo di acquisto, con un limite di 3.500 euro annui) è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e il relativo importo è rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici dei citati beni mobili strumentali, che lo recuperano sotto forma di credito di imposta. Le modalità attuative saranno stabilite dal MISE con apposito decreto da emanarsi entro il 1° marzo 2017.
65	Firma elettronica per le start-up Si integra la disciplina della sottoscrizione dell'atto costitutivo di <i>start-up</i> innovative, prevedendo che esso possa essere effettuata, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata. Si modifica l'articolo 4, comma 10-bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, che favorisce mediante modalità amministrative semplificate l'avvio di attività imprenditoriale, con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di <i>start-up</i> innovative e di incubatori certificati. Finora, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di <i>start-up</i> innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale; con la modifica introdotta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma elettronica avanzata autenticata. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
66-69	Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle pmi innovative Si rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle <i>start-up</i> innovative e delle pmi innovative (D.L. 179/2012). Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a 1.000.000 euro (rispetto ai precedenti 500.000), mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni (rispetto ai 2 precedenti). Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30% del totale, anziché le precedenti misure del 19% (per le detrazioni) e del 20% (per le deduzioni).
70	Pmi Si estende l'operatività della disciplina dei portali <i>online</i> per la raccolta di capitali anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle pmi in generale. Modificando il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. 58/1998, si estende - a tutte le piccole e medie imprese - l'operatività della disciplina dei portali <i>online</i> per la raccolta di capitali, che attualmente è riservata dalla legge alle <i>start-up</i> innovative e alle pmi innovative.
71-73	Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative
74-75	Aziende confiscate e capitalizzazione delle imprese
76-80	Perdite fiscali di start up partecipate da società quotate Si consente la cessione delle perdite prodotte nei primi 3 esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.

Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali

Viene modificata la disciplina della transazione fiscale in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, sostituendo l'[articolo 182-ter](#), R.D. 267/1942. Il tutto anche per recepire gli esiti della sentenza della CGUE del 07 aprile 2016, causa C-546/14, che ha sancito la legittimità del parziale pagamento dell'Iva da parte di una azienda in difficoltà.

La norma, di fatto, apporta tre modificazioni:

1. la prima è che la proposta di transazione fiscale sia subordinata al fatto che il piano preveda la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista;
2. la seconda è l'eliminazione del limite rappresentato dalla possibilità di procedere alla transazione limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea;
3. la terza consente, con riguardo all'Iva e alle ritenute operate e non versate, non più soltanto la proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale.

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.

L'agente della riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, comma 1, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, comma 4.

Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.

Si consente al debitore di effettuare la proposta anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, comma 1, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

	L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 112/1999. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Pertanto: • viene inserita una previsione che espressamente impone che le attestazioni da sottoporre a valutazione da parte del Tribunale ineriscano anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; • viene eliminata la differenziazione fra i tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati al concessionario della riscossione, da un lato, e quelli iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario della riscossione, dall'altro, relativamente alla disciplina in materia di assenso alla proposta di transazione. Si dispone la risoluzione di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
82-83	<i>Investimenti in start-up da parte dell'INAIL</i> Sono previste forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese <i>start-up</i> innovative. In particolare, si prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start-up innovative (come disciplinate dagli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni), ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a <i>start-up</i> di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
86-87	<i>Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità</i> Si ricomprendono nella platea dei destinatari della copertura assicurativa Inail prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale anche i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.
88-89	<i>Agevolazioni per investimenti a lungo termine</i> Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5% dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

100-114	Piani individuali di risparmio a lungo termine- PIR Si stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30.000 euro all'anno e di 150.000 euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.
115	Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0 Vengono finanziati i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0 entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, demandando la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento degli stessi ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e finanze, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.
148	Misure per l'attrazione degli investimenti: ingresso e soggiorno per investitori extra UE Il comma 148 introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori. A tal fine viene inserito l'art. 26-bis nel testo unico immigrazione, di cui al D.Lgs. 286/1998, che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle quote di cui all'art. 3, c. 4, agli stranieri (provenienti da paesi diversi da quelli della UE) che intendono effettuare: a) un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni; b) un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni, ovvero un investimento di almeno 500.000 euro, se effettuato in <i>start-up</i> innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese; c) una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici. Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono: 1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni di cui alle lettere a), b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri delle richiamate lettere a), b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; 3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
149	Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero Modificando la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, si rende strutturale la misura che consente, per un determinato periodo di tempo, di abbattere la base imponibile a fini Irpef e Irap. Tale norma, introdotta originariamente dall'art. 3, D.L. 269/2003 è stata da ultimo riproposta dall'art.

	44, D.L. 78/2010, poi modificato per effetto dell'art. 1, c. 14 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). L'art. 44 richiamato prevede un'agevolazione fiscale, operante ai fini Irpef e Irap, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all'estero a esercitare in Italia la loro attività. Essa consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini Irpef (e dalla base imponibile Irap, ai sensi del comma 2), del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, ove siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) ed entro i 7 anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 44, le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. La norma in commento, eliminando dall'art. 44, c. 1, il riferimento ai sette anni successivi al 31 maggio 2010, in relazione al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell'agevolazione, rende la disposizione applicabile a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale. Resta fermo il carattere temporaneo dell'agevolazione: l'abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai 3 periodi successivi.
150-151	<i>Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati</i> La norma intende estendere l'ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia secondo l'art. 16, D.Lgs. 147/2015. Più in dettaglio, il comma 150, <u>lettera a)</u> n. 1 modifica il comma 1, art. 16, al fine di ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo. Con le modifiche di cui al n. 2 della lettera a) viene inoltre innalzato dal 30 al 50 per cento l'ammontare di reddito esente da Irpef. La <u>lettera b)</u> del comma 150 – introducendo il comma 1-bis all'art. 16 - chiarisce che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, non si applicano ai lavoratori autonomi alcune condizioni attualmente previste dalla legge per l'accesso all'agevolazione (di cui al comma 1, lettere b) e d) dell'art. 16), e cioè: • che l'attività lavorativa sia svolta in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un'impresa residente; • che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme secondarie. Con la <u>lettera c)</u> viene inserita, alla fine del comma 2, una norma che estende l'agevolazione anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea. La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introdotta intende evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari. Il comma 151 stabilisce la decorrenza delle norme così introdotte. In particolare, le norme che ampliano l'ammontare del reddito detassato e le norme che estendono le agevolazioni ai cittadini extra UE (comma 3, lettera a), n. 2 e lettera c)) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.

	Si prevede inoltre che l'innalzamento al 50 per cento della quota di reddito esente da Irpef (comma 150, lettera a), n. 2) si applichi, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell'art. 2, Tuir), e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015. In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da Irpef il 50% del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della L. 238/2010, che nell'anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime del predetto art. 16. Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il 30%) hanno diritto a una riduzione dell'imponibile in misura più elevata (50%).
152-154 e 157-159	<i>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero</i> Le disposizioni introducono un'imposta sostitutiva forfettaria opzionale sui redditi prodotti all'estero. In particolare, introducendo l'art. 24-bis, Tuir, si consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a specifiche condizioni. Destinatari della norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, c. 2, Tuir. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'art. 165, c. 2, Tuir, norma che rinvia ai criteri di cui all'art. 23, Tuir. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione. Esse rimangono comunque soggette al regime ordinario di imposizione. La sostitutiva è calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione; possono essere ricompresi anche i familiari, con le medesime condizioni, ed in tal caso la sostitutiva è di 25.000 euro ciascuno. L'opzione può infatti essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all'Agenzia delle entrate, in base all'art. 11, c. 1, lettera b), dello Statuto dei contribuenti (L. 212/2000). L'opzione: • va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia; è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta; • è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità; • cessa i propri effetti in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. La norma consente di scegliere, per sé o per i propri familiari, di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi, si applicano i criteri di cui al già menzionato art. 23, Tuir. I soggetti che esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista: • non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di attività e investimenti esteri, quadro RW; • sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero - Ivie e dall'imposta sul valore dei

	prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio - Ivafe. Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l'opzione. Gli effetti dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero non sono cumulabili con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, né con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati. Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'art. 24-bis, Tuir, introdotto dalle norme in esame, l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione. Il nuovo regime si applica ai redditi relativi all'anno d'imposta 2017 (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l'anno successivo).
155-156	<i>Trattazione agevolata di domande di visto di ingresso e permesso di soggiorno</i> Si prevede che, con appositi decreti, si potranno prevedere agevolazioni nella trattazione delle domande di visto di ingresso e permesso di soggiorno dei soggetti: • che possono attivare le disposizioni del nuovo art. 24-bis, Tuir; • connessi con iniziative di start up innovative, con iniziative di investimento, di formazione avanzata, di ricerca o mecenatismo, anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e simili.
160-162	<i>Premio di produttività</i> La norma reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica - attualmente stabilita dall'art. 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015, e dal D.M. 25 marzo 2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Si ricorda che tale regime tributario consiste in un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concerne esclusivamente le somme e i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Le modifiche elevano i limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto. Infatti, gli attuali limiti - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro (lordi). Inoltre, si amplia l'ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati ammessi al regime in esame, ammettendovi i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro (e non più 50.000 euro come nel passato). <u>Tassazione ordinaria per fringe benefits</u> I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef rientrano nell'imposizione Irpef ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato. <u>Esclusione completa da imposizione</u> Alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, sono

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono le seguenti: • i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini Irpef) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate); • i contributi di assistenza sanitaria (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'Irpef; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. <u>Rischio di non autosufficienza</u> Inoltre, si escludono dalla base imponibile Irpef i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. <u>Interpretazione autentica</u> Si vara una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'Irpef, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
164	<i>Esonero contributo di licenziamento nei cambi di appalto</i> Si esclude l'applicazione del contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali.
165	<i>Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata Inps</i> Si riduce, a regime, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di 8 punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.
166-186	<i>APE – Assegno pensionistico a garanzia pensionistica e APE sociale</i> Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).
187	<i>Quattordicesima mensilità sulle pensioni</i> Si rideterminano l'importo e le modalità di fruizione della c.d. "quattordicesima", cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso.

188-192	<i>Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA</i> Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE. La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'Inps.
194	<i>Abolizione penalizzazioni</i> Si esclude, a regime, la riduzione percentuale (c.d. penalizzazione) per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018. La penalizzazione era stata introdotta dalla "riforma Fornero" (art. 24, c. 10, D.L. 201/2011).
195-198	<i>Cumulo dei periodi assicurativi</i> Il comma 195 opera una revisione dei requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva. Viene soppressa la condizione (ai fini dell'accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico ed estende l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato. Viene introdotta la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all'istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto).
199-205	<i>Riduzione requisiti anzianità contributiva</i> Si introduce, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie ivi individuate. La riduzione opera a decorrere dal 1° maggio 2017.
206-208	<i>Lavori usuranti</i> I commi da 206 a 208 contengono alcune misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

210	No tax area pensionati Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. In sostanza rimangono applicabili le seguenti misure: • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro); • 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro; • una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro – corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro. Resta fermo che per i casi di reddito complessivo superiore a 55.000 euro non spettano le detrazioni in esame.
211	Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti A decorrere dal 01.01.2017, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, cc. 5 e 6 L. 407/1998 e dell'art. 3, c. 2 L. 206/2004 in materia di esenzione dell'imposta sui redditi.
212-221	Soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici A seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni sono rideterminati gli importi degli oneri e delle risorse, nonché il limite massimo dei beneficiari. Per i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 1.01.2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 36 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di 60 giorni dal 1.01.2017, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
222-225	Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici Dal 1.01.2017 la facoltà di accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di specifici requisiti è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31.12.2015, i requisiti di anzianità contributiva previsti dall'art. 9, c. 1 L. 243/2009 per effetto degli incrementi della speranza di vita, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. ☐ Per tali lavoratrici restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle

	prestazioni applicati al pensionamento di anzianità.
241-242	<i>Congedo per le lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere</i> Il diritto all'astensione dal lavoro per le donne vittime di violenza è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di 3 mesi. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 D.L. 402/1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai relativi decreti ministeriali.
243	<i>Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center</i> Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione Europea, deve darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento: a) al Ministero del Lavoro, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center; b) al Ministero dello Sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati; c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Gli operatori economici che, antecedentemente al 1.01.2017, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione Europea, devono darne comunicazione ai medesimi soggetti entro 60 giorni dal 1.01.2017, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo il 1.01.2017, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione Europea. Le misure si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
250	<i>Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto</i> A decorrere dal 1.01.2017 e nei limiti previsti, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

251	Fondo occupazione disabili Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 5 anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di spesa prevista.
252-267	Norme sulla contribuzione studentesca universitaria Le disposizioni contengono una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo. Inoltre, per i medesimi studenti le norme prevedono l'istituzione della c.d. "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con Isee fino a 13.000 euro e il conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
273-289	Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità Si prevede l'erogazione annuale di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.
294	Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori Si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
344-345	Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali Si riconosce un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti <i>de minimis</i>) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 (sole se con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate) o che la effettueranno nel corso del 2017 (senza limiti di ubicazione delle aziende). L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi). Sono escluse dall'esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. Le richiamate disposizioni si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti <i>de minimis</i> da parte degli Stati membri. Gli aiuti <i>cd. de minimis</i> nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013. Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra

	gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.
348-349	Fondo sostegno natalità Istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il <i>"Fondo di sostegno alla natalità"</i>, fondo rotativo diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
353	Premio alla nascita La norma riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari a 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'Inps. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo.
354	Congedo obbligatorio per il padre lavoratore L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al D.M. Lavoro 22.12.2012. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
355-357	Buono nido Viene introdotta a regime, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, ovvero a forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità (perciò circa 90,9 euro mensili), effettuata da parte dell'Inps al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione in strutture pubbliche o private ed anche il pagamento della retta. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 gennaio 2017. Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio: - con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori; - con le misure al sostegno della genitorialità. Rifiinanziamento <i>voucher</i> asili nido Si dispone la proroga, per il 2017 e 2018, delle norme (già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 e prorogate, in via sperimentale, per il 2016) relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale) un contributo economico da impiegare per il servizio di <i>baby-sitting</i> o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

	ferme restando le relative disposizioni attuative. La medesima proroga, per i medesimi anni, è disposta anche nei confronti delle lavoratrici autonome o imprenditrici, alle quali la suddetta facoltà di richiedere il c.d. <i>voucher baby-sitting</i> o l'utilizzo di servizi per l'infanzia è stata riconosciuta, per la prima volta e sperimentalmente per il 2016, dalla Legge di Stabilità 2016. Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.
535-536	Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel comparto delle Accise Si prevede il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad Accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta. Si introducono requisiti soggettivi e oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.
537-539	Inserimento, a richiesta, del codice fiscale in scontrini e ricevute Con una modifica all'articolo 3, D.P.R. 696/1996, si prevede che l'esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere contestuale al momento dell'acquisto: il cliente non può chiedere l'inserimento del proprio numero di codice dopo l'effettuazione dell'operazione. Si demanda a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione di disposizioni attuative. La decorrenza delle nuove norme al 1° gennaio 2018.
540-544	Lotteria sugli scontrini e ricevute fiscali Dalla data del 1° gennaio 2018, si prevede l'introduzione di una lotteria nazionale cui possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l'acquisto di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. L'acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi del D.Lgs. 127/2015), nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi Iva, laddove l'acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate. Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dispone che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale sia aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 127 del 2015 (in tema di fatturazione elettronica). La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017, limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Infine si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
	Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo Introdotte disposizioni volte a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti. In particolare, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei

545-546	consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai "titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione", è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione riguarda gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso. L'intento è quello di contrastare il fenomeno del c.d. <i>secondary ticketing</i>, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.
547-548	<i>Imposta sul reddito d'impresa – IRI</i> Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, è pari al 24%. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal nuovo regime sono computabili in diminuzione dai redditi, ai sensi dell'art. 8, c. 3 Tuir, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni. L'opzione ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. L'applicazione delle nuove disposizioni esclude quella del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all'art. 5 Tuir. Le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale hanno effetto; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta. La nuova disciplina è estesa anche alle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir. Per i soggetti che applicano le nuove disposizioni, l'ammontare del contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è determinato senza tenere conto delle nuove disposizioni in materia di Iri.
549	<i>ACE: introduzione di limiti al riporto delle eccedenze</i> Nei casi di trasferimento aziendale, le limitazioni al riporto delle perdite si estende anche alle eccedenze del rendimento nozionale.

	Nelle situazioni di crisi di impresa, oltre alle perdite pregresse e di periodo e agli interessi passivi, anche le eccedenze Ace riportabili in avanti non costituiscono sopravvenienze attive.
550-553	<i>ACE: limitazioni dei benefici</i> Vengono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 1, D.L. 201/2011: si elimina la disposizione che prevede che, con apposito D.M., a decorrere dal settimo periodo di imposta sia determinata l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale investito; si abroga il vigente comma 2-<i>bis</i>, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione Europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). Trattasi della c.d. super-ACE, rivolta alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione della Commissione europea; si definisce, dall'ottavo periodo di imposta, l'aliquota del 2,7% utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell'ACE; sono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l'aliquota si riduce al 2,3%; si aggiunge il comma 6-<i>bis</i> con cui si prevede, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente. Si dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016. Per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell'ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Si definisce le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017; ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
554-555	<i>Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni</i> È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d'impresa alla data del 1.01.2017. La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva, pari all'8%, è fissata al 30.06.2017.
556-564	<i>Rivalutazione dei beni d'impresa</i> Le società di capitali e i soggetti assimilati indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione

	o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015. La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2016, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Economia 19.04.2002, n. 86 e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.12.2018.
565-566	<i>Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa</i> Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.09.2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018. Le disposizioni si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni, posseduti alla data del 31.10.2016, poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018. Per i soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2017.
567	<i>Iva sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta</i> L'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione, possono essere effettuati nel caso di mancato incasso connesso solo quando dette procedure si sono concluse infruttuosamente. La disposizione annulla la disciplina introdotta nell'art. 26 Dpr 633/1972 dalla L. 208/2015.
568-575	<i>Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz</i> Si prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con l'autorizzazione al cambio di tecnologia e il rinnovo fino al 2029 con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro

	utilizzo, maggiorati del 30%.
576-577	Gara Superenalotto Si recano disposizioni per la procedura a evidenza pubblica per concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life e Eurojackpot).
599	Assegno al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli Si istituisce un Fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare ai cittadini italiani lavoratori in un paese membro U.E., in presenza di 4 o più figli. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019. Le modalità e i criteri per l'erogazione della provvidenza è demandata a un apposito decreto del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.
617	Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica Aumenta (da 400 euro) a 564 euro per il 2016, 717 euro per il 2017, 786 euro per il 2018 e 800 euro dal 2019 l'importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. A tal fine, novella la lettera e-bis), comma 1, articolo 15, Tuir.
626	Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni e del bonus strumenti musicali Si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017, ampliandone le finalità di utilizzo, e rifinanzia per il 2017 il bonus, introdotto anch'esso dalla Legge di Stabilità 2016, per l'acquisto di strumenti musicali nuovi. Si prevede che la Carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Si prevede di conseguenza la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187, il quale ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della legge.
631-632	Eliminazione aumenti accise e Iva per l'anno 2017 Vengono rinviati al 2018 gli aumenti Iva introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 e si sopprimono gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 (clausole di salvaguardia).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili
Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380
Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558
Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it